

Consigli per gli utilizzatori di sostanze chimiche sul posto di lavoro

Guida breve per gli utilizzatori di sostanze chimiche sul posto di lavoro che illustra come utilizzare al meglio le informazioni di classificazione ed etichettatura ricevute



Clausola di esclusione della responsabilità/Avvertenza legale

Il presente documento ha lo scopo di aiutare gli utilizzatori a conformarsi agli obblighi previsti dai regolamenti REACH e CLP. Tuttavia, si ricorda agli utilizzatori che i testi dei regolamenti REACH e CLP sono gli unici veri riferimenti legali e che le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un parere legale. L'uso di dette informazioni rientra nell'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche declina ogni responsabilità in relazione al possibile uso delle informazioni contenute nel presente documento.

Consigli per gli utilizzatori di sostanze chimiche sul posto di lavoro

Guida breve per gli utilizzatori di sostanze chimiche sul posto di lavoro che illustra come utilizzare al meglio le informazioni di classificazione ed etichettatura ricevute

Riferimento: ECHA-16-B-11-IT
Numero di catalogo: ED-02-16-254-IT-N
ISBN: 978-92-9247-826-1
DOI: 10.2823/402454
Data: marzo 2016
Lingua: italiano

© Agenzia europea per le sostanze chimiche, 2016

© Immagini: Agenzia europea per le sostanze chimiche, Fotolia

Il presente documento sarà disponibile nelle seguenti 23 lingue:

bulgaro, croato, ceco, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, lettone, lituano, maltese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo e svedese

Per inviare eventuali osservazioni o domande relative al presente documento, utilizzare il modulo per la richiesta di informazioni (riportando il riferimento e la data di pubblicazione). Il modulo per la richiesta di informazioni è reperibile alla pagina "Contatti" dell'ECHA all'indirizzo: <http://echa.europa.eu/contact>

Agenzia europea per le sostanze chimiche

Indirizzo postale: Casella postale 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia
Sede: Annankatu 18, Helsinki, Finlandia



INDICE

1. CLASSIFICAZIONE	5
1.1 Chi si occupa della classificazione delle sostanze chimiche?	6
1.2 Perché la stessa sostanza chimica viene classificata in maniera differente da diversi fornitori?	7
1.3 Cosa devo fare se ricevo classificazioni differenti da diversi fornitori?	7
1.4 Come faccio a trovare le informazioni sulla classificazione sul sito web dell'ECHA?	8
1.5 Come faccio a determinare se le informazioni sulla classificazione del mio fornitore sono affidabili?	10
2. ETICHETTE	11
3. IMBALLAGGIO	12
4. VERIFICA DELLE INFORMAZIONI	13
4.1 Elementi da controllare nelle etichette e nelle schede di dati di sicurezza	13
4.2 Come posso comunicare con il mio fornitore?	15
5. LEGISLAZIONE	16
5.1 Modifiche alla normativa per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio	16
5.2 Gestione del passaggio al regolamento CLP nel vostro sito	17
5.3 Gestione delle sostanze chimiche pericolose presso il sito	18
5.4 Panoramica della normativa principale	18

1. Classificazione

Le sostanze chimiche sono classificate in base alle loro proprietà pericolose in modo da poter facilmente riconoscere i pericoli ad esse associati.

La classificazione mostra, ad esempio, se la sostanza chimica può causare cancro, irritazione oculare, danni all'ambiente, esplosioni e altro ancora.

Se si utilizzano sostanze chimiche sul posto di lavoro, è necessario conoscere la classificazione di una sostanza chimica per la valutazione dei rischi e l'identificazione delle misure di controllo. La classificazione spesso aiuta a capire se è necessario applicare altre normative in materia di sostanze chimiche presso il proprio sito.

- » Chi si occupa della classificazione delle sostanze chimiche?
- » Perché la stessa sostanza chimica viene classificata in maniera differente da diversi fornitori?
- » Cosa devo fare se ricevo classificazioni differenti da diversi fornitori?
- » Come faccio a trovare le informazioni sulla classificazione sul sito web dell'ECHA?
- » Come faccio a determinare se le informazioni sulla classificazione del mio fornitore sono affidabili?

Clicca per scoprirlo!



Nell'ambito dell'Unione europea, il regolamento CLP ((CE) 1272/2008) è la normativa principale in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche.

Si basa sul Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (UN GHS).

Questo sistema è stato adottato da numerosi paesi in tutto il mondo e ha favorito una maggiore uniformità dei criteri di classificazione a livello mondiale.

1.1 CHI SI OCCUPA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE?

I fornitori di sostanze chimiche sono responsabili della classificazione delle sostanze e delle miscele da loro fornite. Si tratta, generalmente, di fabbricante, responsabile della formulazione o distributore.

I fornitori eseguono la classificazione in base alle regole fornite nel regolamento CLP. Si tratta della cosiddetta autoclassificazione.

A volte, la classificazione viene concordata da esperti indipendenti a livello europeo. Si tratta della cosiddetta classificazione armonizzata. Se una sostanza possiede una classificazione armonizzata è necessario usare questa classificazione.

La classificazione è indicata sull'etichetta della confezione e nella sezione 2 della scheda di dati di sicurezza (SDS) della sostanza e/o della miscela fornita. Inoltre, sul sito web dell'ECHA è disponibile la classificazione di tutte le sostanze fabbricate e importate.



Explosive
Explosiv
Explosif



Hazardous to the environment
Umweltgefährlich
Dangereux pour l'environnement



Gas under pressure
Gas unter Druck
Gaz sous pression



Acute toxicity
Akute Toxizität
Toxicité aiguë



Serious health hazard
Ernstste Gesundheitsgefahr
Grave danger pour la santé



Oxidizing
Oxidierend
Oxydant



Flammable
Entzündbar
Inflammable




Corrosive
Korrosiv
Corrosif



Health hazard
Gesundheitsgefahr
Danger pour la santé

1.2 PERCHÉ LA STESSA SOSTANZA CHIMICA VIENE CLASSIFICATA IN MANIERA DIFFERENTE DA DIVERSI FORNITORI?



A volte la stessa sostanza chimica ha classificazioni diverse e questa guida può aiutare a capirne le ragioni.

Le motivazioni includono:

- la presenza di impurezze, additivi o ingredienti pericolosi differenti;
- le proprietà quali forma fisica, pH e punto di infiammabilità possono essere differenti;
- quando i fornitori classificano una sostanza chimica devono interpretare studi scientifici e diversi fornitori possono giungere a conclusioni differenti. Alcune volte questo è giustificabile ma in altri casi i fornitori possono sbagliarsi.
- I responsabili della formulazione ricavano, spesso, la classificazione della miscela dalla classificazione delle sostanze dell'ingrediente. Se la classificazione della sostanza è diversa, sarà diversa anche la classificazione della miscela.

1.3 COSA DEVO FARE SE RICEVO CLASSIFICAZIONI DIFFERENTI DA DIVERSI FORNITORI?

Se, per la stessa sostanza o miscela, si ricevono informazioni sulla classificazione differenti da diversi fornitori, è necessario controllare che si tratti veramente della stessa sostanza chimica. Forse le impurezze o gli ingredienti sono differenti oppure è diversa la forma fisica e questo spiega la differenza di classificazione. Se la sostanza chimica è la stessa, contattare i fornitori e invitarli ad adottare una classificazione comune.

Se i fornitori non sono d'accordo sulla classificazione è possibile agire come segue:

- assumere un approccio precauzionale adottando la classificazione più rigorosa;

oppure

- adottare la classificazione più convincente. Ad esempio, si potrebbe adottare la classificazione più coerente con le informazioni tossicologiche della scheda di dati di sicurezza. È anche possibile valutare le informazioni sulla classificazione riportate sul sito web dell'ECHA. Per prendere questa decisione e documentarla è necessario possedere sufficienti competenze;

oppure

- chiedere consiglio. È possibile chiedere aiuto all'Helpdesk CLP dell'autorità competente nazionale, all'agenzia nazionale preposta all'applicazione o alla vostra associazione di categoria. Tuttavia, non bisogna aspettarsi che si sostituiscano a voi per classificare la sostanza chimica;

oppure

- classificate voi stessi la sostanza chimica. Questa opzione viene adottata raramente dagli utilizzatori di sostanze chimiche sul posto di lavoro, poiché la classificazione deve essere eseguita da una persona competente sulla base di prove affidabili. Se la vostra classificazione è diversa da quella di tutti i vostri fornitori, la si deve segnalare all'ECHA.



Ricordarsi che se esiste una classificazione armonizzata è necessario usarla.


1.4 COME FACCIAMO A TROVARE LE INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE SUL SITO WEB DELL'ECHA?

Il sito web dell'ECHA fornisce informazioni su oltre 120 000 sostanze, tra cui più di 13 000 sono registrate nell'ambito del REACH. Per trovare informazioni sulla classificazione, seguire i passi indicati di seguito.

1. Cercare la sostanza sulla pagina principale dell'ECHA (<http://echa.europa.eu>)



2. Sulla pagina del risultato della ricerca fare clic sul nome della sostanza per aprire l'Infocard (Scheda informativa). Fare clic sull'icona BP per aprire il brief profile (profilo breve)¹. È possibile accedere al C&L Inventory (Inventario C&L) da entrambe le pagine.



¹ Infocard (Scheda informativa) e Brief Profile (Profilo breve) forniscono informazioni sulla sostanza in un formato facile da leggere. Sono connessi alle informazioni reperibili sulla pagina web "Information on chemicals" (Informazioni sulle sostanze chimiche), fornita dalle società. L'ECHA non verifica l'accuratezza delle informazioni.

3. Il Brief Profile (Profilo breve) offre una panoramica grafica dei dati disponibili sul C&L Inventory (Inventario C&L). Indica se la classificazione è armonizzata, se i dati provengono dalle registrazioni REACH o dalle notifiche per la classificazione e l'etichettatura (C&L) e la percentuale di fornitori che segnala ogni classificazione. Al di sotto del grafico viene indicato se le impurezze e/o gli additivi influiscono sulla classificazione riportata. Fare clic sulla freccia in alto a destra per passare al C&L Inventory (Inventario C&L).



Nel C&L Inventory (Inventario C&L), l'intestazione e il colore indicano se la classificazione è armonizzata o notificata (blu e giallo rispettivamente). La classificazione armonizzata viene sempre mostrata per prima. Per le sostanze contemplate dalla Direttiva Seveso è disponibile anche la categorizzazione Seveso.

1.5 COME FACCIAMO A DETERMINARE SE LE INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DEL MIO FORNITORE SONO AFFIDABILI?

Di seguito si riportano alcuni consigli per valutare l'affidabilità della classificazione del vostro fornitore:

- la classificazione è coerente con la classificazione armonizzata;
- la classificazione è coerente con la classificazione della registrazione REACH. Queste classificazioni sono, probabilmente, basate su maggiori dati di prova rispetto alle sostanze non registrate;
- nell'Inventario C&L, la classificazione è segnalata come "voce comune". Ciò significa che la fonte è un fascicolo capofila di una trasmissione comune della registrazione REACH. Quindi, la classificazione della sostanza è stata, probabilmente, sottoposta a una discussione e a un'analisi più approfondite rispetto alle registrazioni e alle notifiche individuali.
- Nel "Brief Profile" (Profilo breve), la distribuzione del grafico mostra che una notevole percentuale di notificanti assegna una classificazione stabilita (anche se le cifre non sono sempre precise).



Le informazioni sulla classificazione riportate nella banca dati dell'ECHA si basano sulle notifiche delle società e sulle informazioni fornite nei fascicoli di registrazione REACH. L'ECHA non verifica l'accuratezza delle informazioni.

L'Inventario C&L dovrebbe sempre essere aggiornato ma non è il registro legale principale per quanto riguarda la classificazione armonizzata. Questo è disponibile nella tabella 3.1 dell'allegato VI del CLP.

Le classificazioni delle **miscele non** sono notificate e non sono incluse nell'Inventario C&L.


2. Etichette

Se una sostanza o una miscela è classificata come pericolosa, dev'essere riportata un'etichetta sull'imballaggio.

L'etichetta fornisce informazioni sul prodotto, sul fornitore, sui pericoli e sulle precauzioni da adottare. Di seguito è riportato un esempio. I requisiti specifici sono indicati nel regolamento CLP (<http://echa.europa.eu/regulations/clp/legislation>) e negli orientamenti ECHA (<http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-clp>).

È necessario verificare che le informazioni riportate sull'etichetta siano coerenti con quelle indicate nella scheda di dati di sicurezza. Se così non fosse contattare il fornitore.

Per quanto riguarda le miscele, le etichette potrebbero essere ancora conformi alla direttiva sui preparati pericolosi (DPD) precedente (con i simboli color arancione). Queste etichette saranno accettabili fino a giugno 2017, per le miscele immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015.



3. Imballaggio

L'imballaggio delle sostanze chimiche pericolose deve proteggere i lavoratori e l'ambiente dal contatto involontario. Se le sostanze chimiche che ricevete sono imballate in modo non soddisfacente, contattare il vostro fornitore.

I requisiti per l'imballaggio delle sostanze chimiche pericolose sono specificati nel regolamento CLP e quelli maggiormente rilevanti per il posto di lavoro sono:

- l'imballaggio deve essere progettato in modo che il contenuto pericoloso non possa fuoriuscire. Non deve essere soggetto ai danni eventualmente provocati dal contenuto e deve essere sufficientemente resistente per far fronte alle tensioni e alle sollecitazioni che si verificano durante la manipolazione.
- l'imballaggio dotato di chiusure di sicurezza sostituibili deve essere progettato in modo che le chiusure possano essere fissate ripetutamente senza che si verifichi la fuoriuscita del contenuto.



Un imballaggio che soddisfa i requisiti per il trasporto di merci pericolose è conforme anche a molte disposizioni del regolamento CLP.



4. Verifica delle informazioni

4.1 ELEMENTI DA CONTROLLARE NELLE ETICHETTE E NELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA

Il vostro fornitore ha la responsabilità di fornire informazioni corrette. Tuttavia, si dovranno controllare l'etichetta e le schede di dati di sicurezza delle sostanze chimiche che vengono manipolate nel sito.

Non è necessario eseguire il lavoro di un ispettore, ma bisogna essere in grado di capire se le informazioni sono affidabili. Di seguito si riportano alcuni indicatori di affidabilità delle informazioni ricevute.

L'etichetta

- L'identità del prodotto sull'etichetta della sostanza chimica è la stessa indicata sulla SDS.
- Le informazioni sull'etichetta della sostanza chimica sono le stesse indicate nella sezione 2.2 della SDS.
- L'etichetta è preparata conformemente al CLP. (L'etichetta delle miscele può essere conforme alla normativa precedente fino a giugno 2017, per le miscele immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015).
- L'etichetta contiene tutte le informazioni necessarie ed è chiaramente leggibile.

La scheda di dati di sicurezza (SDS)

- La SDS è aggiornata:
 - l'intervallo di aggiornamento non è specificato nel regolamento, tuttavia è necessario aggiornare prontamente la SDS se sono disponibili nuove informazioni rilevanti o se la sostanza è soggetta ad autorizzazione o restrizione. Se, dopo qualche anno, non si riceve una SDS aggiornata, è possibile chiedere al fornitore se la versione attuale sia quella più recente.
- La qualità delle informazioni fornite è buona.
- L'etichetta o la SDS sono redatte in una lingua nazionale del Paese.
- L'SDS è completa e tutte le 16 sezioni e le sottosezioni rilevanti sono state adeguatamente compilate.
- La SDS contiene le informazioni rilevanti necessarie per eseguire una valutazione del rischio sul posto di lavoro. Tali informazioni possono comprendere quanto segue:
 - informazioni sulla classificazione ed etichettatura;
 - limiti di esposizione professionale;
 - controlli dell'esposizione (per esempio aerazione locale per estrazione);
 - istruzioni sulla manipolazione e la conservazione sicure;
 - numero di emergenza e misure di primo soccorso.

- La SDS viene fornita insieme agli scenari d'esposizione per la sostanza registrata nell'ambito del REACH (anche se questi non sono necessari se la quantità registrata è inferiore a 10 tonnellate per anno).
- Le informazioni riportate sulla SDS sono coerenti con quelle indicate negli scenari d'esposizione allegati alla SDS.

Contattare il fornitore nel caso in cui le informazioni ricevute siano inadeguate o se si ricevono informazioni differenti da diversi fornitori.

Se il fornitore non è disponibile ad aiutarvi, potete chiedere consiglio all'Helpdesk REACH/CLP dell'autorità competente nazionale e/o all'agenzia nazionale preposta all'applicazione.



- Per controllare la SDS utilizzare la lista di controllo sviluppata dalle autorità nazionali preposte all'applicazione: <http://echa.europa.eu/regulations/reach/safety-data-sheets/checklist>
- Consultare la guida elettronica relativa alle schede di dati di sicurezza e agli scenari d'esposizione per ottenere informazioni, sezione per sezione, sui contenuti di una SDS, sui casi in cui è necessario ricevere uno scenario d'esposizione, su come controllare questi documenti e altro ancora: <http://echa.europa.eu/regulations/reach/safety-data-sheets>

4.2 COME POSSO COMUNICARE CON IL MIO FORNITORE?

Di seguito si riporta un esempio di email/lettera:

Nome e indirizzo della persona che effettua la richiesta

Nome e indirizzo del fornitore (o persona competente indicata nella SDS)

Denominazione della sostanza chimica:
Data di ricezione della sostanza chimica/SDS:
Data della SDS:

Gentile _____,

con la presente siamo a chiederLe una versione aggiornata della SDS/dell'etichetta relativa alla sostanza chimica sopramenzionata, per far fronte alle seguenti problematiche:

- Nella SDS:
 - Sezione 1: numero di emergenza del centro antiveneni nazionale mancante
 - Sezione 2: la classificazione non è coerente con l'Allegato VI (classificazione armonizzata)
 - Sezione 3: problema relativo agli intervalli usati
 - Sezione 8: normative EN per il DPI e limite di esposizione professionale nazionale mancanti
 - Sezione 9: l'elenco delle prove relative ai pericoli fisici è inadeguato
 - Sezione 11: test tossicologici mancanti
 - Sezione 15: elenco dei requisiti normativi
 - Sono state rilevate delle differenze tra l'etichetta e la SDS
 - Elementi dell'etichetta non presenti sull'etichetta o la SDS
 - Scenari d'esposizione non forniti insieme alle sostanze registrate
 - Uso non contemplato nello scenario d'esposizione
- Sull'etichetta
 - Incoerenza tra identificatore del prodotto e SDS
 - Pittogrammi vuoti
 - Elementi dell'etichetta mancanti
 - Leggibilità

Speriamo vogliate rispondere quanto prima, inviando la SDS o le etichette aggiornate appropriate.

Cordiali saluti,

Nome e indirizzo




Qualora si sia in possesso di nuovi dati in merito alle proprietà pericolose della sostanza o di altre informazioni che mettono in dubbio l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi nella scheda di dati di sicurezza, si devono comunicare tali informazioni al proprio fornitore.

5. Legislazione

5.1 MODIFICHE ALLA NORMATIVA PER LA CLASSIFICAZIONE, L'ETICHETTATURA E L'IMBALLAGGIO


- A partire dal 1 giugno 2015, la Direttiva per i preparati pericolosi (DPD) 1999/45/CE è stata completamente sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (il regolamento CLP).
- Le miscele (preparati) che erano già state immesse sul mercato e classificate, etichettate e imballate in conformità alla DPD prima del 1 giugno 2015 non devono essere etichettate e imballate nuovamente a norma del regolamento CLP, fino al 1 giugno 2017.
- Ciò significa che tutte le sostanze ricevute devono, attualmente, essere classificate, etichettate e imballate a norma del regolamento CLP ma è ancora possibile ricevere miscele classificate, etichettate e imballate secondo il DPD fino a giugno 2017.



5.2 GESTIONE DEL PASSAGGIO AL REGOLAMENTO CLP NEL VOSTRO SITO

Il passaggio al regolamento CLP potrebbe generare confusione. Di seguito si riportano alcuni consigli utili alla vostra società per gestire i cambiamenti:

- assicurarsi che tutti i dipendenti che manipolano le sostanze chimiche riconoscano e capiscano le nuove etichette CLP, compreso i pittogrammi, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza. È possibile testare le proprie conoscenze con il quiz CLP (<http://www.echa.europa.eu/chemicals-in-our-life/clp-pictograms>).
- se il fornitore non ha ancora provveduto a fornire la classificazione a norma del regolamento CLP, assicurarsi di poter continuare a usare la vecchia classificazione nel vostro sito. Non è sbagliato.
- Verificare se la classificazione delle sostanze chimiche gestite è cambiata, magari in base a nuove categorie di pericolo e nuove soglie di classificazione o nuove informazioni nell'ambito della registrazione REACH. Ciò potrebbe incidere sulla vostra gestione dei rischi relativa al sito e su altri obblighi di conformità relativi ad altre normative.
- Sei si è fornitori di miscele, si faccia riferimento alla pagina web per i responsabili della formulazione, per ottenere maggiori dettagli sugli obblighi a cui si è soggetti e usare la guida passo-passo come aiuto per la classificazione. Ci si assicuri di aggiornare adeguatamente l'etichetta e la scheda di dati di sicurezza (<http://echa.europa.eu/regulations/reach/downstream-users/who-is-a-downstream-user/formulators>).



5.3 GESTIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE PRESSO IL SITO

Se la società per cui si opera gestisce sostanze chimiche, è necessario disporre di un sistema di gestione delle sostanze chimiche efficace per garantire che vengano gestite, manipolate e usate in maniera sicura e conforme alla normativa.

Di seguito si riportano eventuali accorgimenti da adottare:

- conoscere quali sono le normative in materia di sostanze chimiche, applicabili alla vostra attività. La normativa fondamentale è descritta in dettaglio nella sezione successiva;
- disporre di un inventario aggiornato delle sostanze chimiche che vengono conservate o utilizzate sul posto di lavoro;
- tenere conto della classificazione delle sostanze e miscele gestite e come questa possa incidere su altri obblighi normativi;
- adottare misure ragionevoli per garantire che la classificazione ed etichettatura siano affidabili. In caso contrario, le valutazioni dei rischi e le altre azioni in materia di conformità su esse basate potrebbero essere inadeguate e la salute umana e l'ambiente potrebbero non essere sufficientemente protetti;
- monitorare regolarmente i cambiamenti della classificazione e valutare l'impatto di tali cambiamenti sulla conformità ad altre normative.

5.4 PANORAMICA DELLA NORMATIVA PRINCIPALE

Esiste un'ampia gamma di normative volte a garantire che i pericoli e i rischi derivanti dalle sostanze chimiche siano gestiti in maniera corretta, sul posto di lavoro, a casa o nell'ambiente. Tali requisiti normativi dipendono, spesso, dalla classificazione della sostanza chimica. Di seguito si riporta una panoramica della normativa principale.

Regolamenti e direttive che promuovono l'uso sicuro delle sostanze chimiche

- Regolamento CLP ((CE) n. 1272/2008) relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Ha modificato e abrogato la direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE) e la direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE).
- Regolamento REACH ((CE) n. 1907/2006) concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.
- Regolamento sull'assenso preliminare in conoscenza di causa (UE) n. 649/2012 concernente il consenso informato a priori per l'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.
- Direttiva 1998/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (CAD).
- Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (CMD).
- Direttiva 1992/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (IED).
- Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (SEVESO III).
- Direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose.

Regolamenti e direttive per situazioni specifiche

- Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.
- Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio.
- Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi.
- Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo a Ecolabel UE.
- Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo ai prodotti cosmetici.
- Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli.
- Direttiva 2014/40/UE sulla fabbricazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco.
- Direttiva 2014/68/UE in materia di attrezzature a pressione.
- Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
- Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.
- Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.
- Direttiva 1994/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.
- Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
- Decisione 2000/532/CE che istituisce un elenco di rifiuti.

- Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
- Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS).
- Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE
ÄNNÄNKÄTU 18, CASELLA POSTALE 400,
FI-00121 HELSINKI, FINLANDIA
ECHA.EUROPA.EU

ECHA-16-B-1-IT - ED-02-16-254-IT-N - 978-92-9247-826-1 - 10.2823/402454



Publications Office